



TRIBUNALE DI FOGGIA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro, dott. Andrea Basta

- letti ed esaminati gli atti del procedimento ex art.700 c.p.c. instaurato da ~~XXXXXXXX~~ ~~XXXX~~ contro il M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia;

- sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 31.10.2011;

OSSERVA

Parte ricorrente ha premesso di essere stata inserita, in qualità di insegnante, nella graduatoria permanente dell'U.S.P. di Foggia fino all'anno scolastico 2010/2011.

Ha dedotto di aver appreso, in data 08.08.2011 cioè all'atto della pubblicazione dell'aggiornamento della graduatoria, di essere stata esclusa dalla graduatoria predetta; di aver chiesto di esservi reinserita; di aver ottenuto risposta negativa in forza del richiamo all'art.1, comma 2 ed all'art. 9, comma 1 del D.M. n.44 del 12.05.2011.

Prospettata la illegittimità della disposta cancellazione dalla graduatoria a causa del contrasto tra il D.M. da ultimo citato e la fonte di rango primario di cui alla legge n.124 del 03.05.1999 (*fumus boni juris*) nonché il carattere irreparabile del pregiudizio derivante dalla definitiva perdita della possibilità di essere destinataria di incarichi di insegnamento (*periculum in mora*), ha concluso chiedendo che il Tribunale, in via d'urgenza: disponesse il proprio inserimento nella graduatoria permanente ad esaurimento dell'U.S.P. di Foggia con il punteggio maturato dalla data del suo primo inserimento all'attualità; ordinasse all'U.S.P. di Foggia di stipulare incarico annuale sulla base dei posti resisi disponibili con l'ultima convocazione e con le convocazioni successive.

Integrato il contraddittorio, parte resistente è stata dichiarata contumace.

\* \* \*

Preliminarmente va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario adito, richiamando quanto affermato sul punto da S.U. n.22805/2010.

Per quanto in questa sede rileva, l'art.1, comma 1, del D.M. n.44 del 12.05.2011 stabilisce: *"A norma dell'art. 1, comma 1-bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato al successivo art. 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria"*.

Per come dedotto dalla stessa ricorrente (e per quanto è comprovato dal tenore della nota prot. n.9027/2 inviata dalla amministrazione convenuta in data 18.08.2011) il motivo della cancellazione dalla graduatoria risiede nella mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria nel termine previsto dall'art.9 del D.M. cit. (20 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nei siti Internet ed Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca).

Secondo parte istante, tuttavia, l'onere di presentazione della domanda ai soli fini della permanenza in graduatoria (cioè allo scopo di impedire la cancellazione dalla stessa) sarebbe stato introdotto dal D.M. in esame in contrasto con la legge introduttiva delle graduatorie permanenti (l. n.124/1999) ed andrebbe pertanto disapplicato.

Orbene, ritiene il Tribunale che tale affermazione non possa essere condivisa poiché l'onere in questione trova preciso fondamento, oltre che nel D.M. n.44/2011, in una fonte di rango primario e segnatamente nel D.L. n.97/2004, nel testo risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione dalla legge n. 143/2004.



L'art.1, comma 1 bis, del D.L. cit stabilisce: "dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi".

La norma tuttavia precisa che "A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione".

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, può affermarsi che l'amministrazione legittimamente ha disposto la cancellazione della ricorrente dalla graduatoria per cui è causa.

Non altrettanto legittimamente, tuttavia, ha omesso di reinserirla nella graduatoria predetta a seguito della tempestiva domanda di reinserimento inviata a mezzo racc. a/r da parte istante in data 10.08.2011 (cfr. allegato al fascicolo della ricorrente).

Nella misura in cui non consente a coloro che siano stati (anche legittimamente) cancellati dalla graduatoria di esservi reinseriti, previa proposizione di domanda da presentarsi nello stesso termine di 20 giorni (è da ritenersi, dalla data di pubblicazione della graduatoria), il D.M. n.44/2011 va dunque disapplicato in quanto violativo della previsione di legge.

Sussiste anche il *periculum in mora*, parendo evidente che la definitiva esclusione dalla graduatoria non possa che comportare, in danno della ricorrente, sia la impossibilità di accedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, sia la perdita della possibilità di essere immessa nei ruoli della amministrazione scolastica.

Discende da quanto sopra che il primo capo della domanda cautelare debba essere accolto, per l'effetto ordinandosi alla amministrazione convenuta di reinserire la ricorrente nella

